II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2002

del 19 aprile 2002

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 133/2001 del Comitato misto SEE del 9 novembre 2001 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/31/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/387/CEE del Consiglio relativa alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio [3].

---

[1] GU L 22 del 24.1.2002, pag. 20.
[2] GU L 130 del 12.5.2001, pag. 33.
[3] GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25.

(4) Occorre integrare nell'accordo le modifiche apportate alla direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95), dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea [4].

(5) Le modifiche apportate nell'accordo alla direttiva 92/23/CEE del Consiglio devono essere adeguate a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo al punto 7 (direttiva 70/387/CEE del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«— **32001 L 0031**: direttiva 2001/31/CE della Commissione dell'8 maggio 2001 (GU L 130 del 12.5.2001, pag. 33). »

Articolo 2

Nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo, il punto 45d (direttiva 92/23/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

1) È inserito il testo seguente:

«, modificata da:

— **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

— **32001 L 0043**: direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25).»

2) Nel testo dell'adattamento le parole «12 per l'Austria», «17 per la Finlandia» e «5 per la Svezia» sono soppresse.

Articolo 3

I testi delle direttive 2001/31/CE e 2001/43/CE e delle modifiche apportate alla direttiva 92/23/CEE dal capitolo XI dell'allegato I dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

---

[4] GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND